



CITTÀ DI MONOPOLI
(Provincia di Bari)

VI^ Area Organizzativa – Polizia Locale
Il Comandante

Prot.n. 2076/2012

Ordinanza Dirigenziale Niccolò Machiavelli 2012

Oggetto: Istituzione divieto di fermata su via Niccolò Machiavelli.

IL DIRIGENTE DELLA VI^ AREA ORGANIZZATIVA - POLIZIA LOCALE Comandante il Corpo di P.M.

Premesso che in via Aldo Moro al civico 127 è ubicato il Comando di Polizia Municipale di Monopoli e che nell'area retrostante gli Uffici risulta ubicata l'area destinata alla rimessa dei veicoli di servizio che fuoriescono sulla pubblica viabilità dal passo carrabile della Palazzina comunale con nr.616/2009 ubicato sulla via Niccolò Machiavelli, che risulta essere strada senza uscita (dal lato-monti) e con inizio dall'intersezione con viale Aldo Moro (lato-mare);

Considerato che la sosta veicolare su ambo i lati della predetta via Niccolò Machiavelli - almeno nel tratto iniziale - crea pregiudizio per la fuoriuscita dei veicoli di servizio in Pronto Intervento della Polizia Municipale che sostano nell'autorimessa coperta da cui si accede dalla strada dal passo carrabile nr.616/2009;

Vista la precedente Ordinanza Dir.le nr. 367/2011 prot.n.35592 del 28/07/2011 e ritenute parzialmente modificabile il contenuto dispositivo in considerazione del sopralluogo eseguito in loco dallo stesso scrivente, nonché valutata altresì come diversamente disciplinabile la sosta e la fermata nel tratto di strada de quo in conseguenza dell'osservazione periodica del traffico veicolare che interessa la via Machiavelli;

Rilevata la necessità di adottare opportuni provvedimenti di circolazione stradale mirati a consentire l'accesso e l'uscita in sicurezza dei mezzi di servizio e di pronto intervento ricoverati nella rimessa comunale e in uscita dal predetto passo carrabile con nr.616/2009 ubicato sulla via Niccolò Machiavelli di fronte al civico 10, nonché consentire una migliore fruibilità della sede stradale recuperabile alla sosta ordinaria dei veicoli;

Visto l'art. 107, comma 2° del D. L.vo n. 267 del 18.08.2000 (T. U. EE. LL.);

Visti gli artt. 5/3°co., 6 e 7 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285, e relativo Regolamento di esecuzione del vigente codice della strada, concernente obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale,

ORDINA

in Monopoli:

- **E' confermato il divieto di fermata sulla via Niccolò Machiavelli - ambo i lati - nel tratto di strada compreso tra il civico 12 e il passo carrabile comunale nr.616/2009 - posto frontalmente - fino all'intersezione con viale Aldo Moro, eccetto gli spazi individuati fuori dalla carreggiata su via Machiavelli - lato civici dispari - e realizzati nel tratto di strada compreso tra l'intersezione con via A.Moro e il passo carrabile nr.616/2009;**
- **E' soppresso il divieto di fermata sulla via Niccolò Machiavelli, nel tratto di strada compreso tra il civico 24 e il civico 12 (escluso)**

La presente Ordinanza diviene esecutiva con la corretta collocazione della relativa segnaletica stradale verticale ed integra o sostituisce per le parti in contrasto i precedenti Provvedimenti in materia di viabilità già vigenti nel medesimo tratto di strada.

AVVERTENZE

- La Polizia Municipale e gli Ufficiali ed agenti di Polizia stradale (ex art.12 del D.Lgs. n.285/92) sono incaricati della sua esecuzione, vigilando sulla segnaletica, sulla sua corretta apposizione.
- Copia della presente Ordinanza, viene comunicata all'Albo Pretorio comunale per la registrazione ed affissione, nonché per l'osservanza e l'esecuzione viene trasmessa per conoscenza a:
- Commissariato Pubblica Sicurezza - Monopoli;
- Comando Regione Carabinieri Puglia - Compagnia Carabinieri - Monopoli;
- Comando Compagnia Guardia di Finanza - Monopoli;
- all'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Monopoli per l'inserimento nei canali comunicativi istituzionali.

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. n.285/1992 - nuovo codice della strada e relativo Regolamento di attuazione).

A V V I S A

- > A norma dell'art. 3, comma 4°, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 ex Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere : per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo di Bari.
- > In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3°, del Decreto Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai Ministeri dei Lavori Pubblici, con la procedurali cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.
- > A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente della VI Area organizzativa Polizia Locale.

Dal Comando della Polizia Municipale, 10 GEN. 2012

**IL DIRIGENTE VI^ AREA ORGANIZZATIVA – POLIZIA LOCALE
Comandante del Corpo di Polizia Municipale**



(Magg. Dott. Michele Palumbo)